

Allegato "A" al rep.n. 87.627 ed alla racc.n.30.069

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA OMNIA LUIGI BOCCHERINI - ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Articolo 1) - Denominazione

1.1. Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS"), è costituita un'associazione sotto la denominazione

"CENTRO STUDI OPERA OMNIA LUIGI BOCCHERINI - ETS".

Articolo 2) - Sede

2.1. L'associazione ha sede nel Comune di Lucca e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

2.2. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, CTS tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3) - Durata

3.1. L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

3.2. Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello statuto.

Articolo 4) - Scopi e attività

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, CTS, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prefiggendosi lo scopo di promuovere ogni tipo di ricerca nel campo musicologico e della storia della musica, con particolare attenzione alla figura di Luigi Boccherini, del tessuto sociale nel quale ha operato e della musica del suo tempo.

4.2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- istruzione;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, ivi comprese le biblioteche e i beni archivistici, di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4.3. Pertanto l'Associazione potrà:

- Pubblicare gli Opera Omnia del compositore lucchese Luigi Boccherini e relativo catalogo tematico.
- Raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte musicale boccheriniana, in originale, o in copia, manoscritta o a stampa. Raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte documentaria, letteraria, iconografica e audiovisiva. Il materiale raccolto sarà accessibile agli studiosi.
- Pubblicare regolarmente i risultati della ricerca sulle fonti e sul compositore tramite pubblicazioni scientifiche.
- Istituire e mettere a disposizione degli studiosi la biblioteca del "Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini".
- Promuovere una serie di eventi collaterali atti a promuovere la figura e l'opera di Luigi Boccherini.
- Pubblicare collane di studi musicologici, edizioni musicali, riviste specializzate, supporti audio-visivi.
- Organizzare manifestazioni musicali, musicologiche e didattiche, quali festival, convegni, conferenze, seminari, concorsi, concerti, mostre, corsi di formazione e specializzazione, masterclasses. L'attività pubblicistica sarà ampliata in ogni direzione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- Istituire borse di studio da elargire a musicisti e studiosi meritevoli.

4.4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5 CTS, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

4.5. Ai sensi degli artt. 17 ss. CTS l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro quei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni di cui all'art. 17 CTS e come preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

TITOLO II **PATRIMONIO**

Articolo 5) - Patrimonio

5.1. Il patrimonio dell'associazione, costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva, è

fissato attualmente in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

5.2. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione.

5.3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, quote associative annuali ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, CTS, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.5. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, CTS, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6) - Destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro

6.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 7) - Requisiti e condizioni

7.1. Il numero degli associati è illimitato e variabile.

7.2. Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

7.3. Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Articolo 8) - Categorie di soci

8.1. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori, b) soci sostenitori, c) soci benemeriti, d) soci onorari, e) soci ordinari.

8.2. I soci fondatori sono le persone fisiche intervenute all'atto costitutivo e le altre che successivamente sono state ammesse con tale qualifica al 31 dicembre 2005. I soci fondatori sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

8.3. Assumono la veste di sostenitori quei soci che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale potrà prevedere anche forme di agevolazioni per i piccoli sostenitori.

8.4. I soci sostenitori possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

8.5. La qualifica di socio benemerito può essere attribuita a quei soggetti che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

8.6. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.

8.7. Il Consiglio Direttivo, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.

8.8. Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all'estero, negli studi musicologici e in altri settori dell'arte, della scienza e della cultura in genere.

8.9. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le

categorie di soci.

Articolo 9) - Ammissione dei soci

9.1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;

- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

9.2. L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

9.3. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

9.4. L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Articolo 10) - Quota associativa

10.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

10.2. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali dell'associazione.

10.3. Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.

10.4. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari e quelli benemeriti.

10.5. Per la prima volta le quote associative per le diverse

categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.

10.6. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa potranno essere accordate agli studenti, agli anziani e ai familiari dei soci, nonché ai piccoli sostenitori.

10.7. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 11) - Diritti degli associati

11.1. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- di partecipare alle attività di carattere culturale promosse dall'Associazione;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 CTS;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, CTS.

Articolo 12) - Obblighi degli associati

12.1. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione e devono partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

12.2. Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

12.3. Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

12.4. L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

12.5. L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita dei propri soci.

Articolo 13) - Divieto di trasferimento delle partecipazioni inter vivos

13.1. La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

Articolo 14) - Perdita della qualità di associato

14.1. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Articolo 15) - Recesso

15.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

15.2. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

15.3. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

15.4. Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 16) - Esclusione

16.1. L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

16.2. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- l'aver recato grave pregiudizio morale e materiale all'associazione.

16.3. L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

16.4. La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

16.5. L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

16.6. L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

16.7. Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 17) - Morte del socio

17.1 La quota associativa non può essere trasferita per

causa di morte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18) - Organi dell'associazione

18.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo (e il Comitato Esecutivo, se presente);
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea.

18.2. Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO V

ASSEMBLEA

Articolo 19) - Assemblea

19.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

19.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

19.3. L'assemblea straordinaria delibera su:

- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

19.4. Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, saranno disciplinati mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.

Articolo 20) - Convocazione dell'assemblea

20.1. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

20.2. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti

all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

20.3. Qualora gli associati iscritti all'associazione raggiungano il numero di 300 (trecento), per l'assemblea straordinaria va prevista nello stesso avviso una terza convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello fissato per la seconda convocazione.

20.4. Inoltre l'assemblea dev'essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre soci sostenitori oppure da un decimo degli associati.

Articolo 21) - Intervento e rappresentanza in assemblea

21.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.

21.2. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

21.3. L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

21.4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero degli associati superi quello previsto dall'art. 24 comma 3 del Codice del Terzo Settore ciascun associato potrà rappresentare fino a cinque associati.

Articolo 22) - Diritto di voto

22.1. Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

22.2. Ogni associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore possono essere attribuiti

più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

22.3. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

22.4. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Articolo 23) - Presidenza dell'assemblea

23.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2. L'assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Articolo 24) - Quorum costitutivi e deliberativi

24.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti.

24.2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un quarto di tutti i soci iscritti.

24.3. In terza convocazione l'assemblea straordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

24.4. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

24.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

24.6. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.7. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 25) - Trasformazione, fusione e scissione

25.1. Può essere disposta la trasformazione eterogenea di

cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

25.2. Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

25.3. In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

25.4. Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO VI

DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 26) - Consiglio Direttivo - Comitato Esecutivo - Comitato Consultivo per i progetti

26.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

26.2. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli altri Enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

26.3.

I consiglieri nominati durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

26.4. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente e da altri due consiglieri. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell'Associazione.

26.5. Può essere costituito dal Consiglio Direttivo con funzioni consultive, un Comitato avente le funzioni:

- di esaminare e valutare progetti e programmi di ricerca e di studio e la loro fattibilità anche sul piano organizzativo e finanziario;

- di collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alla elaborazione, istruttoria e redazione di progetti e piani di sviluppo e di ricerca;
- di segnalare settori di intervento e di sviluppo per l'attività dell'Associazione;
- di ricercare e raccogliere risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei singoli progetti e più in generale all'attività istituzionale.

26.6. Il Comitato è formato da un numero di membri variabile da tre a nove.

I membri sono scelti tra esperti, studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo degli studi musicali e musicologici.

Gli altri componenti del Comitato saranno nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato consultivo nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirlo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato lo stesso Segretario del Consiglio Direttivo.

Qualora cessi dalla carica un componente del Comitato, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.

26.7. Il funzionamento del Comitato avverrà secondo le regole previste per il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo un regolamento interno per disciplinare le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

Articolo 27) - Presidente del Consiglio Direttivo

27.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

27.2. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 28) - Convocazione del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

28.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

28.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

28.4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Comitato Consultivo per i Progetti e altre persone esperte nelle materie sulle quali

occorre deliberare.

Articolo 29) - Riunioni in video e teleconferenza

29.1. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 30) - Funzionamento del Consiglio Direttivo

30.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

30.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

30.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 31) - Cessazione di consiglieri

31.1. Qualora venga a cessare un consigliere dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla sua sostituzione.

Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 32) Poteri di gestione

32.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

32.2. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Articolo 33) Rappresentanza legale

33.1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

33.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali

per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34) - Responsabilità degli amministratori

34.1. Ai sensi dell'art. 28 CTS, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 35) - Organo di Controllo

35.1. Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

35.2. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

35.3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

35.4. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

35.5. Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono in ogni caso, rieleggibili.

35.6. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

35.7. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

35.8. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

35.9. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

35.10. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

35.11. Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

35.12. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

35.13. Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

35.14. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, CTS, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 36) - Revisione legale dei conti

36.1. Salvo quanto previsto nel presente statuto, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

36.2. Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

36.3. L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

36.4. I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

36.5. Ai sensi dell'art. 28 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti

dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

36.5. Ai sensi dell'art. 29 CTS, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VII

BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

Articolo 37) - Bilancio

37.1. L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

37.2. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

37.3. Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

37.4. Il bilancio ed il rendiconto di cui sopra saranno redatti in conformità ai modelli predisposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

37.5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4.4. del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

37.6. Entro il 30 settembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.

37.7. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti nonché ai membri del Consiglio Direttivo rispettivamente 15 (quindici) giorni e 5 (cinque) giorni prima del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio Direttivo.

37.8. Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Controllo, dev'essere depositato presso il RUNTS, nei termini e modi di legge.

37.9. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 CTS

che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente ai rimborsi spese regolarmente documentati di volontari e membri del Consiglio Direttivo (Presidente e Vice-presidente compresi) nonché eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 38) - Libri obbligatori

38.1. Oltre alle scritture contabili e al bilancio, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo direttivo e dell'Organo di Controllo.

38.2. I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun Organo e possono essere consultati dai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

38.3. Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui al precedente articolo, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 39) - Utili e avanzi di gestione

39.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 40) - Estinzione e scioglimento

40.1. L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

40.2. L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

40.3. Ai sensi dell'art. 49 CTS, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 41) - Liquidazione

41.1. Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

41.2. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

41.3. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

41.4. I liquidatori deliberano a maggioranza.

41.5. Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 42) - Devoluzione del patrimonio residuo

42.1. Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

42.2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

42.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43) - Disposizioni transitorie

43.1. Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Articolo 44) - Domicilio degli associati

44.1. Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 45) - Rinvio - Clausola di salvaguardia

45.1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni e da quelle del regolamento dell'Associazione, valgono le norme del Codice del Terzo Settore nonché quelle del Codice Civile - in quanto applicabili - e le relative disposizioni di attuazione.

All'originale firmato: Massimiliano Sala - Francesco Steidl
Notaio